

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

## Art. 1 Finalità

Gli obiettivi che l'AMAT S.p.A. intende perseguire con l'adozione di impianti di videosorveglianza, sono quelli della sicurezza e della tutela del patrimonio.

La raccolta e l'uso delle immagini, è realizzata nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Sono garantiti altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

L'attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel pieno rispetto delle indicazioni scaturite dal Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004, ed in particolare secondo i presupposti di:

- **Liceità**, perché l'attività è aderente alle funzioni strettamente istituzionali;
- **Necessità**, poiché è evitato l'uso superfluo od eccessivo del mezzo attraverso cui attingere le immagini;
- **Proporzionalità**, in quanto le caratteristiche dell'impianto sono commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto;
- **Finalità**, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico. L'utilizzo di impianti di videosorveglianza rappresenta uno strumento efficace di prevenzione e tutela dei beni aziendali.

In via generale, nel rispetto del predetto principio della finalità, si vuole garantire:

- La prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio aziendale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure.

## Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **BANCA DATI**: complesso di dati personali, formatosi presso il gabbiotto Portineria, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti e/o i mezzi che transitano nell'area interessata;
- b) **TRATTAMENTO**: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) **DATO PERSONALE**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **TITOLARE**: l'AMAT S.p.A., nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **RESPONSABILE**: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto del medesimo al trattamento di dati personali;
- f) **INTERESSATO**: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **COMUNICAZIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **DIFFUSIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **DATO ANONIMO**: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **BLOCCO**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) **CODICE**: il D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- l) **GARANTE**: il garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 3**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali, realizzato mediante impianti per la videosorveglianza collegati al gabbiotto Portineria AMAT S.p.A.

### **Art. 4**

#### **Caratteristiche tecniche degli impianti**

In generale i sistemi di telecamere installate, non consentono la videosorveglianza dinamicopreventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate e rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

L'AMAT S.p.A. adotta un sistema che si avvale di telecamere per riprese in bianco/nero o a colori collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini. Nel dettaglio l'impianto prevede:

- Telecamere per riprese a circuito chiuso con registrazione in locale su hard disk;
- Telecamere collegate via cavo ad una unità di controllo, a sua volta collegata alla LAN Aziendale, attraverso la quale le immagini riprese dalle telecamere possono essere visionate dai Responsabili del trattamento. L'elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati.

### **Art. 5**

#### **Sala di controllo**

La sala di controllo è ubicata presso il gabbiotto Portineria.

### **Art. 6**

#### **Responsabile Gestione e Trattamento dei Dati**

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito dell'AMAT S.p.A., ai sensi del D.lg. 30 giugno 2003 n. 196 è individuato nella persona del Responsabile Area Informatica. Lo stesso è designato con atto del Presidente C.A.. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'AMAT S.p.A. ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'accesso al gabbiotto portineria è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui al successivo articolo 7.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'azienda e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell'Azienda può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

### **Art. 7**

#### **Nomina degli incaricati e dei preposti**

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi dell'AMAT S.p.A.. Il responsabile, designa e nomina per iscritto gli incaricati ed i preposti, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti al servizio di portineria. I preposti andranno nominati tra i funzionari che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

### **Art. 8**

#### **Accesso ai sistemi e parole chiave**

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 6 e 7. Ciascuno di essi è dotato di identificativo e password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password, con le procedure previste.

Il brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di ripresa e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito solamente al responsabile, il quale provvederà a darne comunicazione scritta all'incaricato addetto al servizio.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Qualora il sistema di controllo degli impianti sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso ai sistemi, sarà adottato un "registro degli accessi". Sul registro composto da pagine numerate e firmate dal responsabile, saranno annotate, a cura degli incaricati e preposti indicati negli articoli 6 e 7, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto altro sia ritenuto opportuno annotare.

### **Art. 9 Misure di sicurezza**

Il titolare del trattamento adotta le misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali indicate dall'allegato B del D.LG 30 giugno 2003, n. 196, "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza". La sicurezza per l'accesso ai dati personali è garantita attraverso:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti a determinati programmi informatici;
- tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

### **Art. 10 Principio di pertinenza e di non eccedenza**

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 a tutela della riservatezza delle persone, rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili, come nell'ipotesi di cui al successivo art. 11, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione,

E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

E' altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

### **Art. 11 Fatti illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia**

Qualora fossero rilevate immagini di fatti connessi ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 10, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su appositi supporti informatici o magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di altri organi di Polizia.

## **Art. 12**

### **Conservazione e custodia delle immagini**

Il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti per la videosorveglianza, è soggetto alle seguenti cautele:

- Il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità di cui al precedente art. 1 e l'utilizzazione avverrà esclusivamente per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- Le immagini saranno conservate per un periodo non superiore alle settantadue ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
- Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice e previste dal precedente art. 9.
- La cancellazione delle immagini registrate, ad esclusione di quelle di cui ai punti precedenti, avviene automaticamente ed in modo definitivo. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

## **Art. 13**

### **Informativa ai cittadini**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D.LG 30 giugno 2003, n. 196 l'AMAT S.p.A. procederà all'installazione di appositi avvisi, in tutti i luoghi nei quali sono installate le telecamere, tenuto conto del loro numero, delle modalità di ripresa e della vastità dell'area sorvegliata.

Detti avvisi, le cui caratteristiche saranno in linea con il modello semplificato di informativa "minima" indicato dal Garante, allegato 1) al presente regolamento, segnaleranno all'utenza mediante formule sintetiche, chiare e senza ambiguità, l'accesso ad una zona videosorvegliata.

## **Art. 14**

### **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto di:
  - conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati (art. 7, comma 4 della legge);
  - ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolger al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art.15**

#### **Disposizioni attuative – Notificazione**

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Azienda, ai sensi del Capo II del D.LG 30 giugno 2003, n. 196 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.

L'AMAT S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, prende atto che il trattamento non è soggetto all'obbligo di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del punto 3.2.4 (Notificazione) del Provvedimento generale Videosorveglianza, emesso dallo stesso in data 29 aprile 2004 (Bollettino n. 49/aprile 2004): *l'Autorità ha disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela del patrimonio (prov. N. 1/2004 del 31 marzo 2004, in G.U. 6 aprile 2004, n. 81).*

#### **Art. 16**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004.

#### **Art. 17**

#### **Entrata in vigore e modifiche**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i 15 giorni previsti per la seconda pubblicazione.

Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite.

Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dei suddetti 15 giorni salvo che non siano dichiarate urgenti.

#### **Art. 18**

#### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet Aziendale e trasmessa ai Responsabili d'Area.